REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE

Riunita nella Camera di Consiglio del giorno **19/01/2017** nelle persone dei magistrati:

dott.ssa **Emanuela Germano Cortese** Presidente
dott.ssa **Patrizia Dolcino** Consigliere
dott. **Marco Rossi** Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto:
Diritti della cittadinanza

nella causa civile iscritta al n. **1540/2015** promossa da:

[redacted], rappresentato e difeso dall' Avv.to Trucco Lorenzo del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 82, giusta procura a margine dell'atto di appello

PARTE APPELLANTE

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

PARTE APPELLATA

nonché

in contraddittorio con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, che ha dichiarato espressamente di non voler intervenire;

INTERVENTORE

Udienza collegiale di spedizione del 10/6/2016

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ea0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd116dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

CONCLUSIONI DELLE PARTI

-parte appellante

" Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino, I Sezione Civile, Giudice Dr. Guglielmo rende, adottata in data 22/7/2015, notificata il 24/7/2015, in accoglimento del presente appello e con ogni pronunzia connessa:

-in via preliminare: sospendere il provvedimento impugnato ...

-nel merito, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in data 21/7/2014, in quanto illegittimo, immotivato, infondato, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla protezione internazionale,

in via principale come riconoscimento dello Status di rifugiato,

in subordine come riconoscimento dello Status di protezione sussidiaria;

in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla permanenza nel territorio dello Stato per motivi umanitari e per l'effetto onerare i competenti organi al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-in via istruttoria, disporre l'audizione dl sig. SOWE Alphusainey con l'ausilio di un interprete in lingua bambara, alla luce della considerazione che la fondamentale valutazione di credibilità ed attendibilità è molto personale e non oggettiva.

Con il favore delle spese e competenze del doppio grado del giudizio".

-parte appellata Ministero dell'Interno:

"... nel merito, respingersi l'appello poiché infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ...".

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor [redacted] cittadino Gambiano, con istanza in data 22/3/2014 e previa compilazione e sottoscrizione del verbale utilizzando il mod. C/3, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in data 21/7/2014, ha provveduto, a mezzo interprete in lingua Poular, compresa e parlata dal richiedente (e su indicazione dello stesso), alla sua audizione, dopo averlo informato dello scopo e delle modalità del colloquio, dei criteri generali di funzionamento della Commissione Territoriale, delle decisioni che questa può adottare, delle modalità di impugnazione, del carattere riservato dell'audizione, del contenuto dell'art. 1, lett. A, punto 2, della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, dei presupposti per il riconoscimento dello

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd4076dd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb6bfd09a8dbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e8955d033

status di protezione sussidiaria e dei requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 32, comma 3 D.Lgs. n. 25/2008.

Il signor ha reso dichiarazioni nel corso dell'audizione e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con provvedimento in data 21/7/2014, notificato il 4/11/2014, ha respinto la domanda di protezione ed ha ritenuto non sussistessero i presupposti per richiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il signor . con ricorso depositato il 4/12/2014 ha proposto impugnazione al Tribunale di Torino avverso il suddetto provvedimento evidenziando plurime ragioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in subordine, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, non si costituiva, ma inviava documentazione. Il Giudice di primo grado, dopo aver proceduto a nuova audizione del ricorrente, ha emesso ordinanza in data 22/7/2015, notificata il 24/7/2015, con la quale ha rigettato il ricorso, ritenendo che non esistessero i presupposti per il riconoscimento delle domande formulate.

Il signor con atto di citazione in appello notificato il 7/8/2015 ha proposto impugnazione avverso il suddetto provvedimento, avanzando diverse doglianze.

Il Ministero, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito, chiedendo il rigetto delle domande.

All'udienza in data 10/6/2016, nel dichiarato disinteresse della Procura Generale, sono comparsi il difensore di parte appellante e l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero. Il difensore dell'appellante, nel sostenere le ragioni dell'atto di appello, ha rinunciato all'istanza di sospensiva ed ha concluso come in atti, analogamente al Ministero.

La Corte ha trattenuto la causa a decisione assegnando alle parti termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

Il ricorrente, non disponendo di risorse sufficienti a sostenere le spese del giudizio, ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in forza del provvedimento emesso in data 17/9/2015.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulle censure di appello.

Il signor con atto di citazione in appello ha avanzato le seguenti doglianze:

I) **erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente**, perché non commisurate al grado di scolarizzazione e alle capacità culturali della parte;

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c3987e984918c8e8995d033

II) mancata valutazione delle reali condizioni di vita esistenti in Gambia, in relazione alla violazione di ogni standard di equità processuale, alla situazione politica del paese nel quale vengono compiuti fermi e arresti illegali, nonché alla condizione delle carceri gambiane;

III) erronea valutazione circa la insussistenza dei presupposti utili al riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria, perché, ove il signor rientrasse in Gambia, rischierebbe di essere ingiustamente incarcerato, in assenza di un processo equo;

VI) il Giudice di primo grado non avrebbe motivato in modo sufficiente in ordine al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce della situazione esistente in Gambia, ove da oltre venti anni vige un regime dittatoriale, e in considerazione delle condizioni socio-politiche dell'ultimo paese in cui l'appellante ha vissuto prima di approdare in Italia, cioè la Libia, ove il signor SOWE Alphusainey ha subito violenze e soprusi.

La devoluzione al secondo grado è, quindi, richiesta:

1) in via preliminare, per procedere all'audizione dell'appellante con l'ausilio di un interprete e,

2) nel merito, per la riforma del provvedimento, con:

a) in principalità, il riconoscimento dello status di rifugiato;

b) in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria,

c) in ulteriore subordine, in presenza di seri motivi di carattere umanitario ostativi all'allontanamento dal territorio nazionale, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno.

* * *

Sulla posizione del Ministero.

Il Ministero, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito, affermando, nel merito, che:

- il racconto reso dall'appellante innanzi sia alla Commissione Territoriale, sia al Giudice di primo grado, era privo di qualsivoglia riscontro, ed era da ritenere complessivamente non credibile e inverosimile;
- l'appellante non aveva provato il rischio di subire atti di persecuzione o un danno grave alla persona, o di correre il pericolo di subire una condanna a morte, forme di tortura, trattamenti inumani o degradanti, minacce gravi e concrete;
- i fatti narrati erano relativi ad un episodio di criminalità comune, come tale, non tutelato dalle forme di protezione invocate dall'appellante,
- non esisteva in Gambia una situazione di violenza indiscriminata, legata alla presenza di un conflitto armato interno o internazionale, tale da creare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona;

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ce27f64ea0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e8995d033

- l'appellante era fuggito dal Gambia, sostanzialmente per motivi di natura economica, non tutelati dalle norme da questi invocate,
- non sussistevano neppure *"serie controindicazioni al rimpatrio del cittadino straniero"* e quindi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario, anche alla luce della complessiva inattendibilità dell'appellante in forza delle dichiarazioni da questi rese.

Il Ministero, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha, quindi, chiesto il rigetto dell'appello.

* * *

Sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Si osserva, in via del tutto preliminare che l'odierno appellante ha espressamente rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, senza concludere sul punto. Non vi deve, quindi, essere alcuna pronuncia in merito.

* * *

Sulle questioni preliminari.

Occorre, preliminarmente, respingere l'istanza istruttoria formulata dall'appellante, con la quale è stata chiesta l'audizione del richiedente. Costui è stato sentito dalla Commissione Territoriale e dal Giudice di primo grado, motivo per cui la sua audizione risulta del tutto superflua, anche per valutare la credibilità delle dichiarazioni rese, desumibile dal complessivo esame delle stesse.

* * *

Sulla disciplina normativa applicabile.

Ciò premesso, giova riportare i principali dati normativi ed approdi della Suprema Corte in relazione alla protezione internazionale (*sub specie* di riconoscimento dello status di rifugiato e di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 2, comma primo, lettera a, del D.L.vo 251/2007) ed al rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario, oggetto delle doglianze dell'appellante.

A) il riconoscimento dello status di rifugiato.

La disciplina dello status di rifugiato è stata introdotta con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970 n. 95. L'attuale normativa interna in materia di protezione internazionale è contenuta, essenzialmente, nel D.Lgs. 19.11.2007 n. 251, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/83/CE.

L'art. 2 lett. e) del D.L.vo 251/2007 fornisce la definizione di "**rifugiato**" come *"il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c3987e984918c8e895d033

che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Assumono, quindi, rilievo atti di persecuzione legati a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, come in dettaglio individuati dall'art. 8, comma primo, del D.L.vo 251/2007, norma che, al secondo comma, prevede che "*nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni*".

L'art. 7 del D.L.vo 251/2007 definisce, poi, in cosa consistano gli "**atti di persecuzione**", disponendo:

"***1.*** *Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:*

a) *essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;*

b) *costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) *atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

b) *provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

c) *azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

d) *rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

e) *azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*

e-bis) *azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;*

f) *atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.* ".

Risulta, poi, particolarmente delicata la valutazione della prova, come ricordato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno precisato che, nei procedimenti riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale, con il recepimento della

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae053dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb6bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c39817e984918c8e895d033

direttiva 2004/83/CE, vi è un mutamento delle regole ordinarie sull'onere probatorio ispirate, nel nostro ordinamento, al principio dispositivo e ciò in funzione della forte valorizzazione di poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione Territoriale e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, mediante l'acquisizione, anche d'ufficio, delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d'origine del richiedente (Cass. SS.UU. 27310/2008).

L'art. 4, comma terzo, lettere b) e c) della Direttiva 13-12-2011 n. 201 l/95/U.E., nonché dall'art. 3, commi primo e secondo, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, forniscono, poi, i parametri per procedere alla valutazione della prova, rimarcando il dovere di collaborazione e lealtà del richiedente.

L'art. 3, commi primo e secondo, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, prevedono:

"***1.*** *Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.*

2. *Gli elementi di cui al comma 1che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale*».

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 15782/2014) ha, inoltre, ricordato la centralità dell'art. 3, comma quinto, del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251, ribadendo che "*le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma*".

L'**articolo 3, comma quinto, del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251** prevede che la credibilità soggettiva del richiedente, se elementi o aspetti delle sue dichiarazioni non sono suffragati da prove, deve essere ritenuta pienamente fondata, se si possa affermare che:

"***a)*** *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*

b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*

c) *le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;*

d) *il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c39867e984918c8e8956d033

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale".

Risulta, quindi, secondaria la mancanza di riscontri oggettivi, ed assume, invece rilievo non solo il contenuto del dichiarato, ma anche l'acquisizione *ex officio* di informazioni sul contesto socio-politico del paese di origine in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8, comma terzo, del D. Lgs. n. 25 del 2008 (UNHCR, EASO, Ministero Affari esteri, Agenzie ed Enti di tutela dei Diritti Umani operanti a livello internazionale o acquisite dalla Commissione Nazionale), ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri dati informativi, dando conto delle ragioni della scelta (Cass. n. 16202/2012).

Individuata la portata delle dichiarazioni rese dal richiedente e la possibilità di accesso ad altre fonti, **l'art. 3, commi terzo e quarto, del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251**, stabilisce come debba essere eseguito l'esame della domanda:

"***3.*** *L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:*

a) *di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;*

b) *della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;*

c) *della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;*

d) *dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;*

e) *dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.*

4. *Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.*".

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e8995d033

Le disposizioni del D.Lgs. n. 251/2007, inoltre:

1) estendono la protezione anche per fatti sopravvenuti alla partenza del richiedente dal suo Paese, quando "*sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine*" (**art. 4, D.Lgs. n. 251/2007**);

2) individuano quali debbano essere i responsabili delle persecuzioni o del danno grave lamentato, cioè "*a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi*" (**art. 5, D.Lgs. n. 251/2007**);

3) indicano come la domanda di protezione internazionale debba essere valutata anche alla luce della possibilità del richiedente di ottenere tale protezione nel proprio paese di origine, seppur a precise condizioni (**art. 5, D.Lgs. n. 251/2007**);

4) prevedono i casi di cessazione, esclusione e diniego dello *status* di rifugiato (**artt. 9, 10 e 12 D.Lgs. n. 251/2007**).

Risultano, infine, rilevanti anche gli **articoli 25 e 27 del D.Lgs. n. 25/2008**:

-il primo introduce il divieto di acquisizione di informazioni dai "presunti responsabili delle persecuzioni ai danni del richiedente";

-il secondo ribadisce il principio di acquisizione, anche di ufficio, delle informazioni relative al paese di origine e alla specifica condizione del richiedente se necessarie ad integrare il quadro probatorio dallo stesso prospettato.

* * *

B) il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ove non venga riconosciuto lo *status* di rifugiato, è possibile richiedere il riconoscimento della **protezione sussidiaria**, secondo la definizione dell'**art. 2 lett. g) del D.L.vo 251/2007**, che viene riconosciuta al "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un* ***rischio effettivo di subire un grave danno*** *come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

L'**art. 14 del D.L.vo 251/2007** qualifica il **grave danno**:

"***1.*** *Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:*

a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*

b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*

c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*"

L'**art. 17 del D.L.vo 251/2007** richiama, poi, diversi articoli della stessa norma: l'articolo 3, in merito all'**esame delle dichiarazioni del richiedente e dei fatti e**

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c3987fe984918c8e895d033

delle circostanze da valutare; l'articolo 4, relativo ai **fatti rilevanti sopravvenuti** alla partenza dal Paese di origine; l'articolo 5 sui **soggetti responsabili degli atti di persecuzione o del danno grave**; l'articolo 6 sulla possibilità del richiedente di trovare **adeguata protezione nel proprio Paese di Origine** a determinate condizioni. Viene così esteso, anche alla protezione sussidiaria, quanto sopra indicato circa la portata applicativa di questi articoli del D.L.vo 251/2007 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Gli articoli **15 e 16 del D.L.vo 251/2007**, rispettivamente sulle cause di **cessazione ed esclusione**, infine, ricalcano il contenuto dei precedenti articoli 9, 10 e 12 della stessa norma.

Si applicano, quindi, per i motivi esposti, anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria tutti i principi in materia di prova sopra ricordati per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

* * *

C) il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

L'**articolo 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008** prevede: *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".*

L'**articolo 5, comma sesto, del D.Lgs. 286/1998** dispone: *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".*

Devono, quindi, sussistere *"seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali"* per poter procedere al rilascio del predetto permesso di soggiorno.

L'**articolo 19 del D.Lgs. 286/1998** prevede delle ipotesi in cui è vietata l'espulsione o il respingimento, individuando, di riflesso, una casistica dei seri motivi di carattere umanitario. Tale norma dispone:

*"**1.** In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.*

***2.** Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1,* [cioè per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato] *nei confronti:*

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca27644ea0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb6bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana ;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

2-bis. *Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.".*

La disposizione riportata è stata pressoché integralmente assorbita dalla successiva normativa in tema di protezione internazionale dello straniero (Direttiva CE 2004/83, Direttiva CE 2005/85, D.Lgs. n. 251/2007 e D.Lgs. n. 25/2008), motivo per cui, oggi, il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ha natura residuale (Cass. n. 4139/2011).

Quanto alla delimitazione del concetto di motivi di carattere umanitario occorre far riferimento ad altre fonti quali l'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."*), ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, o, infine, all'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, parte integrante del Trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130 (*"1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale."*).

Il richiamo dell'articolo 5, comma sesto, del D.Lgs. 286/1998 ai *"seri motivi ... di carattere umanitario ... risultanti da obblighi costituzionali"* comporta, poi, il rinvio a tutti i Principi Fondamentali ed alla Parte Prima della nostra Carta Costituzionale.

Dall'insieme delle disposizioni sopra citate, si ricava che la protezione umanitaria, pur potendo essere giustificata in base a motivi diversi e, in ipotesi, meno gravi e di minor pregnanza di quelli, in precedenza riportati, che giustificano l'accesso allo status di rifugiato politico o alla protezione sussidiaria, deve pur sempre fondarsi su un quadro di serie controindicazioni al rimpatrio del cittadino straniero richiedente, legato:

a) al rischio di esposizione a forme di discriminazione (per ragioni di razza, religione, appartenenza, opinioni politiche, tendenze sessuali, condizioni personali o sociali);

b) alla possibilità di essere oggetto di trattamenti inumani o degradanti;

c) a situazioni di particolare fragilità (gravidanza o puerperio, minori non accompagnati, convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiano);

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

d) a condizioni ritenute meritevoli di specifica tutela, per le quali il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione possono essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali (disabilità, anzianità, appartenenza a famiglie monoparentali con figli minori in Italia, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali).

E' evidente che, rispetto alle serie controindicazioni al rimpatrio, assumono, quindi, rilievo anche il grado di radicamento e di inserimento sociale del richiedente sul nostro territorio, nonché l'attento esame delle singole situazioni personali, come riportate dal richiedente.

Inoltre, la protezione umanitaria è -assai più delle precedenti forme di tutela- correlata alla presenza attuale di ragioni transitorie di allontanamento dal paese di origine, com'è dimostrato dal fatto che per essa non è prevista una durata minima, a differenza di quanto disposto per la protezione per i rifugiati (anni cinque) e per la protezione sussidiaria (anni tre).

Si applicano, da ultimo, anche in materia di rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario, tutti i principi sulla prova sopra indicati per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria.

* * *

Tutto ciò premesso, occorre, passare ad esaminare le varie censure avanzate in appello, affrontando per prima quella relativa alla credibilità, completezza e genuinità delle diverse dichiarazioni rese dall'appellante, unitamente a quella sulla situazione esistente in Gambia e a quella sui presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

* * *

Sulla prima, sulla seconda e sulla terza censura di appello relative alla credibilità delle dichiarazioni rese dall'appellante, all'omessa valutazione delle reali condizioni di vita esistenti in Gambia e all'insussistenza dei presupposti utili al riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

E' necessario riportare in sintesi le diverse dichiarazioni rese dal signor per poterne valutare la attendibilità e credibilità.

L'appellante, nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale, ha, tra l'altro, dichiarato che:

- era nato a Nafugan, in Gambia in data 1/1/1994, era di religione Musulmana e di etnia Peul (cioè Fula, gruppo etnico tra i più consistenti del Gambia, ove vi sono, in ordine di importanza le etnie Mandinga, Fula, Wolof, Jola, Serere e Serahule);
- parlava Poular, Wolof e un po' di inglese, pur non avendo frequentato alcuna scuola;
- era vissuto a Nafugan sino all'età di dieci anni, quando era andato a Banjul dove aveva conosciuto tale Harouna Koka che lo aveva ospitato in cambio di lavori domestici;

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca27764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb6bfd09a8dbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c3987e984918c8e895d033

- aveva, poi, lavorato come muratore durante il giorno, mentre la notte faceva il custode dell'abitazione di Harouna Koka;
- non aveva mai svolto alcuna attività politica, così come i suoi familiari;
- il 19/1/2012 era stata assaltata da alcuni malviventi la casa di Harouna Koka, di cui era il custode;
- era stato immobilizzato dai malviventi e poi accoltellato sino a quando non aveva loro consegnato le chiavi delle stanze della casa;
- gli assalitori avevano, così, rubato mobilio ed oggetti di valore per oltre 500.000 Dalasi (moneta del Gambia il cui cambio è oggi pari a 0,02 centesimi di euro; 500.000 Dalasi sono pari a 10.707,17 euro);
- il fratello del padrone di casa aveva chiamato la polizia che lo aveva trattenuto in caserma per un giorno, perché ritenuto complice dei ladri, sino a quando il suo datore di lavoro (cioè dove lavorava come muratore) aveva versato una cauzione di 5.000 Dalasi (circa 100,00 euro);
- il suo datore di lavoro, per evitare che fosse condannato al pagamento di una somma pari a quella rubata e, quindi, incarcerato, non avendo tale importo a disposizione, gli aveva dato altri 5.000 Dalasi e gli aveva suggerito di lasciare il Gambia;
- era così fuggito dal Gambia, ove, se dovesse rientrare, verrebbe incarcerato per scontare la pena;
- aveva attraversato diversi paesi africani, giungendo, infine in Libia e nel marzo del 2014 in Italia, a Lampedusa.

Il signor , in relazione ai pericoli che potrebbe correre rientrando in Gambia ha testualmente dichiarato: *"... sarò messo in carcere..."*.

* * *

Il Giudice di primo grado, nel corso del processo, procedeva all'audizione del ricorrente, con l'ausilio di un interprete in lingua Poular, e il signor rendeva dichiarazioni sovrapponibili a quelle già rilasciate alla Commissione Territoriale. L'appellante ha ricordato l'episodio del 19/1/2012, il suo fermo da parte della polizia e il versamento della cauzione del suo datore di lavoro. Il signor ha, poi, aggiunto che era stato processato per il concorso nel furto presso la casa di , che era stato condannato a risarcire il danno, pari a 500.000 Dalasi, e che se non avesse versato tale somma, sarebbe stato incarcerato.

* * *

Quanto alla prime tre censure, il Giudice di primo grado ha direttamente esaminato ogni singola dichiarazione resa dall'appellante affermando che *"il racconto non è suffragato da alcuna prova"* e concludendo, comunque, per il difetto nel caso specifico dei presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato o della protezione sussidiaria. La sentenza evidenzia come *"non si rinviene alcun atto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ee0530dd4071cdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16daf65aac0cb8bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c39867a984918c8e695d033

opinione politica", per essere il caso in esame relativo a "*un episodio di criminalità comune nel quale è stato coinvolto il ricorrente*". Il Giudice di primo grado ha, quindi, escluso che ricorra una delle ipotesi necessarie per la protezione sussidiaria giacché ove l'appellante fosse rientrato in Gambia non avrebbe rischiato di essere condannato a morte o di essere torturato o sottoposto ad un trattamento inumano o degradante, né di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata conseguente ad una situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Le valutazioni effettuate nel complesso dal Giudice di primo grado, in relazioni alle questioni sopra riportate, risultano corrette. Le dichiarazioni rese dal signor sono prive di riscontro, ma non per questo debbono essere necessariamente ritenute inattendibili. E' ben possibile che l'appellante sia stato vittima della aggressione narrata e che sia poi stato ritenuto correo del furto subito dal proprietario della casa che doveva custodire. Non è, del pari, possibile escludere che, per tale motivo, ove il signor rientrasse in patria, sarebbe incarcerato per scontare la condanna comminatagli.

I fatti narrati dal signor e le conseguenze cui andrebbe incontro ove rientrasse in patria non permettono, tuttavia, di riconoscere lo Staus di rifugiato o la protezione sussidiaria, avendo ad oggetto una ipotesi che esula dalle previsioni normative invocate dall'appellante. Il racconto riferito dal signor è relativo ad una questione strettamente privata ed il fatto che in Gambia sia presente il regime dittatoriale di Yahya Jammeh da ben ventidue anni, così come la presenza di una elevata corruzione, sono circostanze del tutto estranee ai rischi lamentati dall'appellante, asseritamente connessi alle modalità con le quali in Gambia viene amministrata la giustizia.

E', quindi, corretta ed immune da vizi la decisione assunta in merito dal Giudice di prime cure.

* * *

Sulla quarta censura di appello relativa al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto alla quarta censura si osserva che, il Giudice di primo grado ha escluso la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari evidenziando che "*le dichiarazioni addotte dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale avanzata ... sono invero risultate prive di fondamento ai fini dell'evocata tutela internazionale*" e concludendo "*il giudizio di infondatezza sopra motivato giustifica altresì il rigetto dell'istanza di protezione umanitaria*".

La sentenza prosegue poi precisando che "*non si rinvengono comunque ... peculiari elementi di carattere umanitario rilevanti ai fini del rilascio dell'evocato permesso di soggiorno ...*".

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb6bfd09e8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c3987e984918c8e895d033

Questa Corte ritiene che non sia non corretta tanto la affermazione secondo cui le dichiarazioni addotte dal ricorrente sarebbero "*prive di fondamento*", quanto la correlazione tra tale asserzione e il conseguente rigetto dell'istanza di protezione umanitaria. Invero, il racconto fornito dal signor non è privo di fondamento ma, al più, privo di concreti riscontri, peraltro difficilmente fornibili dall'appellante. Inoltre, il fatto che il signor sia fuggito per evitare la carcerazione, non avendo il denaro per risarcire il proprietario dell'abitazione da lui custodita per i danni subiti con il furto ad opera di terzi, non può essere considerato un motivo di natura strettamente economica e l'appellante non può essere definito *sic et sempliciter* "migrante economico".

La Corte, ritiene, quindi, necessario verificare se il signor giunto in Italia ad appena 21 anni, dopo aver attraversato diversi paesi africani ed il Mediterraneo, ove rimpatriato, potrebbe essere oggetto di trattamenti inumani o degradanti e se al contempo lo stesso si sia o meno radicato ed inserito nel nostro contesto sociale.

Non vi sono elementi dai quali poter dubitare che se il signor fosse rimpatriato in Gambia sarebbe con un elevato grado di probabilità incarcerato in condizioni detentive particolarmente dure, anche a fronte della condotta che gli sarebbe stata contestata (cfr. doc. 2, prodotto dall'appellante, "rapporti sulla situazione del Gambia"). Risulta, poi, che in Italia il signor si sia inserito da subito ed in modo positivo nella comunità di Serravalle, frazione di Asti che lo ha ospitato. Il signor ha vissuto per diversi mesi presso la famiglia , ha frequentato corsi di alfabetizzazione ed è in grado di parlare e comprendere la nostra lingua (cfr. doc. prodotto dalla difesa nel giudizio di primo grado "attestato di competenze linguistiche", rilasciato dal Centro provinciale Istruzione Asti). L'appellante ha trovato una occupazione dapprima come giardiniere presso il signor (cfr. doc. prodotto dalla difesa nel giudizio di primo grado "denuncia rapporto di lavoro domestico"), quindi presso il ... (cfr. i documenti prodotti dal difensore all'udienza del 10/6/2016, nonché il link indicato dalla difesa, http://www.internazionale.it/video/2016/06/09/la-storia-di-seny-un-profugo-in-famiglia).

Il Collegio ritiene, alla luce di quanto esposto, che sussistano i presupposti utili al riconoscimento della protezione umanitaria. Sono infatti presenti quei "*gravi motivi di carattere umanitario*", indicati dall'articolo 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008, così come i *"seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"* di cui all'articolo 5, comma sesto, del D.Lgs. 286/1998, utili al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Infatti, da un lato, ove il signor rientrasse in Gambia, rischierebbe di subire una ingiusta carcerazione, dall'altro, il grado di radicamento e di

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb6bfd09e8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e8956033

inserimento sociale del richiedente nel nostro territorio evidenziano l'avvio di uno stabile percorso meritevole di riconoscimento.

Va quindi disposta la riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/7/2015, nella parte in cui non ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

* * *

Sulle spese di giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le partile spese del giudizio di secondo grado, attesa la natura della causa, l'accoglimento solo della domanda formulata in via di estremo subordine, con rigetto delle due principali censure di appello, e la circostanza che lo stabile radicamento sul territorio si sia evoluto positivamente nel corso del tempo.

Va altresì confermata la decisione in punto spese disposta nel giudizio di primo grado.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione II

-visti gli artt. 19 D. Lgs. 2011 n. 150 e 702 quater c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello interposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 22/7/2015 ed in sua parziale riforma;

ANNULLA

l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Torino in data 22/07/2015 nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria

RICONOSCE

a il diritto al permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

COMPENSA

integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 19/01/2017.

Il Consigliere estensore
Marco Rossi

Il Presidente
Emanuela Germano Cortese

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 203dfdf324ca2764ae0530dd407fcdd6 - Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ccbd16dafd5aac0cb6bfd09a8dbbbf9
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c3987e984918c8e695d033